

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE IMPRESE EDILI PER LA PROVINCIA DI PISA

Pisa, 24/11/2006

Addì 24 Novembre 2006 presso la sede dell'Unione Industriale Pisana

Tra il Gruppo Costruttori Edili rappresentato dal presidente, assistito dalla Unione Industriale Pisana

E

FILCA- CISL rappresentata da BIASCI ROBERTO
FILLEA-CGIL rappresentata da LEDDA ANTONIO
FENEAL-UIL , rappresentata da GERINI GABRIELE

Una delegazione di lavoratori composta da:

ANTONI SONIA, BOGI SAURO, CARTONE PABLO, CATAPANO SALVATORE, CHIARINI GIUSEPPE, CODELLA PASQUALE, GERBETI ILIR, GIANNASIO GIOVANNI, GHIGNOLA GIANCARLO, GIUSTI FABIO, MICHELETTI ROBERTO, TELLINI TOMMASO, TURELLI FRANCESCO, ZANNI LUIGI, CASELLA DAVIDE, RANCIO EMILIO, SOLDATINI EMILIO, GIANNETTI FABIO, DEL CESTA CLAUDIO, BARBINI FAUSTO, ROMANO SALVATORE, DI MAGGIO ONOFRIO, BUGNOLI MARIO.

Si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale al CCNL 20.5.2004 per le Imprese Edili a valere per le aziende edili della Provincia di Pisa.

A) Le parti confermano in ogni sua parte l' "ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE IMPRESE EDILI PER LA PROVINCIA DI PISA del 7 Ottobre 2002" tranne che per i seguenti articoli che sostituiscono i precedenti:

art. 11

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Vista la lettera d) dell'art.38 e l'art.46 del CCNL per le imprese edili ed affini 20 Maggio 2004;

Visto l'accordo 26 Marzo 2006 sottoscritto dall'A.N.C.E. e da FENEAL - UIL FILCA - CISL e FILLEA - CGIL Nazionali

Ritenuto che, in relazione a quanto precede, la determinazione dell'elemento economico territoriale debba essere correlata all'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Pisa e ai risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio, verificati sulla base degli indicatori di seguito individuati;

vista la lettera del Ministero del Lavoro datata 8 ottobre 1997 e le istruzioni contenute nella Circolare INPS del 6 Novembre 1996, n.213;

visto l'articolo 2 della legge 23 maggio 1997, n.135;

si conviene quanto segue:

- 1) Gli indicatori ed il sistema di misurazione dell'E.E.T. individuati e definiti nei punti da 2.1 a 2.8 dell'Art. 2 del Contratto Provinciale di lavoro 20 Maggio 1998 vengono confermati e di seguito riportati quale normativa vigente, mentre viene soppressa la norma transitoria di cui allo stesso articolo.
- 2) L'allegato A e la tabella esplicativa del richiamato Contratto sono sostituite dall'allegato "A" e dall'allegato "B" allegati al presente Contratto e ne costituiscano parte integrante.
- 3) A decorrere dall'1/11/2006, al raggiungimento del risultato 100, corrisponderà il valore massimo conseguibile, ai sensi dell'accordo nazionale di riferimento, del 3% dei minimi di paga base per gli operai e di stipendio per gli impiegati, un ulteriore 4% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° Marzo 2006, decorrerà dall'1/09/2007, gli importi sono indicati nell'allegato e tabella di cui al precedente punto 2.

3.1 – L'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Pisa ed i risultati conseguiti dalle imprese operanti nel medesimo territorio in termini di produttività, qualità e competitività verrà determinato verificando l'escursione dei seguenti indicatori:

- dati risultanti all'Ente Pisano Cassa Edile riguardanti il numero dei lavoratori iscritti e le ore lavorate. Le parti definiranno di comune intesa l'individuazione dei dati omogenei di riferimento.

3.2 – La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art.38 e dell'art. 46 del CCNL 20 Maggio 2004, viene fissata dall'escursione degli indicatori secondo le mobilità previste nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente accordo.

Il peso degli indicatori è determinato nella misura del 50% dalle ore lavorate denunciate alla Cassa Edile e nella misura del 50% dal numero dei lavoratori iscritti alla stessa Cassa.

I risultati rilevati sui predetti indicatori sono compensabili reciprocamente, fermo restando che l'entità dell'elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima definita dal Punto I dell'accordo sindacale nazionale del 23 Marzo 2006.

3.3 – L'elemento economico territoriale è un valore annuo corrisposto in ratei mensili posticipati derivanti dal confronto: media dei 3 anni precedenti +1% degli elementi di cui al punto 3.1 e 3.2 su mese corrente così come esplicitato al punto 3.4. Alla fine di ciascun anno solare, nel mese di gennaio successivo, si provvede alla verifica dei dati annuali così come al punto 3.1, 3.2 definiti, provvedendo in caso di scostamento rispetto al dato campione, agli eventuali conguagli, fermo restando la misura massima di cui al citato accordo 23/03/2006.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno si provvederà all'immediato conguaglio sulla base dei dati disponibili.

3.4 – Nel corso dell'anno le anticipazioni dell'E.E.T., a cadenza mensile posticipata, verranno erogate secondo le seguenti modalità:

- a) viene individuato di intesa tra le parti un campione di 10 imprese le quali forniranno all'Ente Pisano Cassa Edile il numero degli addetti e delle ore lavorate nel singolo mese,
- b) i dati del campione saranno raffrontati con le scale di cui all'allegato A, e sarà quindi individuato il valore economico della anticipazione mensile.

In sede di verifica degli indicatori su base annua, da effettuarsi nel mese di Gennaio dell'anno successivo (Gennaio 2007 per l'anno 2006, Gennaio 2008 per l'anno 2007, Gennaio 2009 per l'anno 2008, Gennaio 2010 per anno 2009) si procederà alla consuntivazione dei risultati ed agli eventuali relativi conguagli.

3.5 – Nel caso di passaggio di qualifica del lavoratore l'importo dell'elemento economico territoriale spettante con l'ultima qualifica viene riconosciuto a decorrere dalla data di variazione della qualifica stessa.

3.6 – Per i lavoratori assunti in corso di anno nonché per i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia venuto a cessare sempre in corso di anno, l'E.E.T. verrà corrisposto pro quota proporzionalmente ai mesi lavorati nell'anno di assunzione o di cessazione del rapporto.

3.7 – Le parti sottoscritte si danno atto che con la presente regolamentazione hanno voluto determinare l'elemento economico territoriale in conformità con gli accordi nazionali del 20 Maggio 2004 e 26 Marzo 2006, ed in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993, e dell'art. 2 del decreto legge 25 Marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 Maggio 1997, n. 135.

Art: 18

-
TRASFERTA

A decorrere dal 1° Novembre 2006, in sostituzione del 2° e 4° comma dell'art. 21 del CCNL 20/05/2004, all'operaio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso dalla sede dell'Azienda presso la quale è stato assunto, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L'Operaio, percepirà una diaria da individuarsi in funzione delle distanze chilometriche intercorrenti tra la sede dell'Azienda presso la quale è stato assunto (base per il calcolo delle distanze) e la sede del cantiere presso il quale viene comandato, secondo la seguente tabella:

	Fasce chilometriche in linea d'aria: determinate ponendo su una mappa stradale come fulcro la sede di lavoro e come distanza un raggio pari alla distanza massima di ogni fascia	Diaria da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 29 Gennaio 2000.
A	0 - 11	0%
B	11,01 - 30	11%
C	30,01 - 50	13%
D	Oltre 50	15%

Resta inteso che in caso di spostamenti plurimi nella stessa area A e nella stessa giornata lavorativa, l'operaio accederà alla fascia B.

Restano ferme tutte le altre norme previste dall'art. 21 del citato contratto nazionale.

ART: 29

-
INDENNITA' DI TRASPORTO

E' dovuta al dipendente una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro.

La misura dell'indennità è ragguagliata al costo dell'abbonamento mensile ai servizi pubblici di trasporto urbano nel capoluogo ed è pertanto stabilita in E. 0,0744. per ogni ora di lavoro ordinario prestato, a decorrere dal 01/11/2006

ART. 28

-
MENSA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 28 dell'accordo integrativo provinciale del 7 Ottobre 2002, i commi 2 e3 dei citati articoli vengono modificato come segue:

L'impresa concorre al costo del pasto nella misura dell'80%. E comunque per un importo non superiore a E. 9,59 per ogni pasto consumato a partire dal 01/11/2006.

La disposizione di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei casi di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'Art. 88 del CCNL del 20 Maggio 2004.

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di E. 3,90 giornaliere, pari a E. 0,49 per ogni ora di lavoro ordinario prestato dall' 01/11/2006.

Su di esso non va computata la percentuale di cui all'articolo 18 del vigente CCNL in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia, riposi annui.

ART: 31

DECORRENZA E DURATA

Fatto salvo quanto previsto nei singoli articoli 11,18,28 e 29, il presente contratto ha decorrenza dall'1/7/2006 e scadrà il 31/12/2009. Dopo tale data, salvo diversa disposizione del CCNL, fino a rinnovo permarrà quanto nel presente accordo definito.

B) Vengono, inoltre aboliti gli artt. 12, 13, 22, 27 del citato "ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE IMPRESE EDILI PER LA PROVINCIA DI PISA del 7 Ottobre 2002".

La disciplina contributiva, già contemplata nei suddetti articoli, verrà regolata in un atto separato, contestuale alla sottoscrizione del presente contratto.

Il contenuto degli artt. 21, 24 e 25 del citato contratto vengono modificati con atto separato sottoscritto tra le parti, contestualmente alla firma del presente atto.

C) NORMA TRANSITORIA:

Le parti convenendo che la parte economica dell'accordo provinciale avrà decorrenza dal mese della sottoscrizione: (Novembre 2006), concordano che per il periodo dal luglio 2006 all'Ottobre 2006, verrà erogata, con la retribuzione del mese di Novembre 2006, al personale in servizio alla firma del presente atto e che ha prestato la sua opera ininterrottamente dal Luglio 2006, un importo lordo una-tantum, omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali pari a €__70,00 (settanta)____. Per i lavoratori assunti in date successive al Luglio 2006, l'indennità una-tantum verrà calcolata pro-rata.

Nota a Verbale:

Le parti concordano di avviare e definire entro il 31/12/2006 il raccordo tra la precedente normativa e la presente intesa.

Letto Confermato Sottoscritto

Pisa, _____

FILCA – CISL _____

FILLEA – CGIL _____

FENEAL – UIL _____

Unione Industriale Pisana
Gruppo Costruttori Edili

TABELLA A)**INDUSTRIA EDILE: RETRIBUZIONE CONTRATTUALE OPERAI DI PRODUZIONE**

ccnl parte economica del 23 Marzo 2006
 Importi in euro

LIVELLI	Minimi paga Base oraria	Ind. Terr. Settore (in cifra)	Ind. Cont. Agli effetti della L 38/86	Totale Retribuzione	Ferie-Grat. Natal.-riposi Annuo 23%	TOTALE
Operaio IV livello	4,84	0,6582	3,01	8,51	1,96	10,47
III livello Operai specializzati	4,5	0,6129	3,00	8,11	1,87	9,98
II livello Operai qualificati	4,05	0,56	2,99	7,60	1,75	9,35
I livello Operai comuni	3,46	0,48	2,96	6,90	1,59	8,49

TABELLA B)**INDUSTRIA EDILE:RETRIBUZIONE CONTRATTUALE IMPIEGATI**

ccnl parte economica del 23 Marzo 2006
 Importi in euro

Livelli e categorie	Stipendio	Premio di produzione (in cifra fissa)	Indennità di contingenza agli effetti della L.38/86	TOTALE
Settimo – imp. Di 1° Super	1.197,17	156,02	533,83	1.887,02
Sesto – Imp. 1°	1077,45	146,29	529,63	1.753,37
Quinto-Imp. 2°	897,87	119,89	523,35	1.541,11
Quarto-Assistente tecnico già inquadrato	838,03	104,22	521,25	1.463,50
Terzo – Imp. 3° (Superiori ed inferiori 18 anni)	778,16	94,30	519,16	1.391,62
Secondo –Imp. 4° (Superiori ed inferiori 18 anni)	700,35	84,75	516,43	1.301,53
Primo – Imp. 4° (Primo impiego) (Superiori ed inferiori 18 anni)	598,59	73,50	512,87	1.184,96

All. A

Periodo di riferimento dei dati assunti a base di calcolo
Da Novembre ad Ottobre anno successivo

1° applicazione	Ore lavorate / 000
<u>Nov.02 – Ott.03</u>	4.485
<u>Nov.03 – Ott.04</u>	4.546
<u>Nov.04 – Ott.05</u>	4.791
	Media 4.607

Addetti	
<u>03</u>	3.668
<u>04</u>	3.661
<u>05</u>	3.963
	Media 3.764

Scala ore 4.607 + 1% = base 100 = 4.653

Scala addetti 3.764 + 1% = base 100 = 3.802

1) **50% del risultato operaio specializzato
in vigore dal 1/11/2006; importo orario in euro**

2) **50% del risultato operaio specializzato
in vigore dal 1/11/2006; importo orario in euro**

Oltre 5.584	120		0,084
Da 5.584 a 5.118	110		0,071
Da 5.118 a 3.583	100	1,50%	0,070
Da 3.583 a 3.420	090		0,060
Da 3.420 a 3.350	080		0,056

Oltre 4.562	120		0,084
Da 4.562 a 4.182	110		0,071
Da 4.182 a 2.928	100	1,50%	0,070
Da 2.928 a 2.794	090		0,060
Da 2.794 a 2.737	080		0,056

Sotto==== 0,00 Sotto a ===== 0,00
3.350 2.737

•

2) **50% del risultato operaio specializzato
in vigore dal 1/09/2007; importo orario in euro**

2) **50% del risultato operaio specializzato
in vigore dal 1/09/2007; importo orario in euro**

Oltre 5.584• 120• • 0,19• • Oltre 4.562• 120• • 0,19• • Da 5.584 a 5.118• 110• • 0,17• • Da 4.562 a 4.182• 110• • 0,17• • Da 5.118 a 3.583• 100• 3,50%• 0,16• • Da 4.182 a 2.928 • 100• 3,50%• 0,16• • Da 3.583 a 3.420• 090• • 0,14• • Da 2.928 a 2.794• 090• • 0,14• • Da 3.420 a 3.350• 080• • 0,13• • Da 2.794 a 2.737• 080• • 0,13• • Sotto 3.350• ===== • 0,00• • Sotto a 2.737 • ===== • 0,00• •

Scala a regime per ore = 50% del Premio.

Media di riferimento: 3 anni precedenti + 1% = 100 • Scala a regime per addetti = 50% del premio.

Media di riferimento: 3 anni precedenti + 1% = 100 • •

Oltre + 20 = 120 •

Oltre più 20 = 120 • •

Più 10, più 20 = 110 •

Più 10, più 20 = 110 • •

Più 10, meno 23 = 100 •

Più 10, meno 23 = 100 • •

Meno 23, meno 26.5 = 90 •

Meno 23, meno 26,5 = 90 • •

Meno 26.5, meno 28 = 80 •

Meno 26,5, meno 28 = 80 • •

Oltre meno 28 = Zero •

Oltre meno 28 = zero • •

ALL. "B"

TABELLA ESPLICATIVA Applicazione del Risultato 100 dell'EET

Importi mensili in Euro

LIVELLI • NUOVO EET
DAL 1/11/2006 • NUOVO EET
DAL 1/09/2007
A REGIME •
MANCATA. MENSA
Dal
1/11/2006 •
INDENNITA' DI TRASPORTO •
PARAMETRI • •
7° LIV •
35,92 •
83,81
•
84,77 •
12,87 •
200 • •
6° LIV •
32,32 •
75,42 •
84,77 •
12,87 •
180 • •
5° LIV •
26,94 •
62,85 •
84,77 •
12,87 •
150 • •
4° LIV •
25,14 •
58,66 •
84,77 •
12,87 •
140 • •
3° LIV •
23,34 •
54,47 •
84,77 •
12,87 •
130 • •
2° LIV •

21,01
•
49,02•
84,77•
12,87•
117••
1° LIV•
17,96•
41,90
•
84,77•
12,87•
100•• Cust. Port.
Fattorini•
0,09
Importi Orari•
0,21
Importi Orari•
84,77•
12,87•
=====•• Cust. Port.
Fatt. con alloggio•
0,08
Importi Orari•
0,19
Importi Orari•
84,45•
12,87•
=====••

ALL. "C"
PRESTAZIONI EXTRA-CONTRATTUALI

CONTRIBUTO MATRIMONIALE

La Cassa Edile eroga al lavoratore iscritto che contrae matrimonio, un contributo una tantum nella misura di
E. 775

CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI

Viene erogato a favore dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che abbiano coniuge o figli studenti conviventi ed a carico nelle seguenti misure :

Medie Inferiori

1° Classe	E. 190
2° e 3° Classe	E. 120

Medie Superiori

1° Classe	E. 260
2°,3°,4° e 5° Classe	E. 180

Università

Per ogni figlio, per ogni anno di Corso	E. 590
---	--------

L' intervento si applica anche nei confronti del lavoratore se studente.

N.B. NON HANNO DIRITTO gli studenti delle scuole Medie SE RIPETENTI e gli Universitari se non in regola con gli Esami.

ASSEGNO FUNERARIO

In caso di morte di coniuge o figli del lavoratore iscritto, la Cassa Edile eroga in favore del medesimo il seguente importo
E. 775

CONTRIBUTO FUNERARIO

In caso di morte del lavoratore a causa di malattia, infortunio o malattia professionale, la Cassa Edile eroga agli eredi
E. 775
per evento luttuoso

con una maggiorazione di E. 200
per il coniuge e per ogni figlio, purché a carico e convivente.

ASSEGNO INTEGRATIVO INAIL PER INFORTUNIO MORTALE SUL LAVORO

In caso di morte del lavoratore a causa di infortunio sul lavoro, la Cassa Edile eroga agli eredi

E. 13.000

per l'evento luttuoso ad integrazione della prestazione INAIL.

Tale integrazione viene erogata purché il lavoratore deceduto, al momento dell'evento risulti in forza ad una impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti contributivi.

CONCORSO SPESE ASSISTENZA SANITARIA

Protesi :	OCCHIALI	E. 105
	LENTI A CONTATTO	E. 105
	APPARECCHI ACUSTICI	€ 260
	PROTESI DENTARIE	E. 50 (ad elemento sostituito o incapsulato)
	APPARECCHI ORTODONTICI	E. 517

Tali prestazioni sono erogate anche per il coniuge ed i figli a carico, per una volta l'anno.

Rimborso per Ticket e Visite Specialistiche

Solo per il lavoratore regolarmente iscritto, rimborso per una volta l'anno, fino ad un massimo di
E. 25

RIMBORSO DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per i lavoratori che presentino ricevuta della spesa sostenuta per la dichiarazione dei redditi (mod.730 – Unico)
E. 21

-